



Comune di Avellino

ORDINANZA N. 508 del 14.10.2019

IL SINDACO

Premesso

- che con deliberazione Commissariale n. 113 del 07/06/2019 veniva approvato il *“Disciplinare per l'adozione di azioni congiunte volte al miglioramento della qualità dell'aria nei comuni ricadenti nell'area urbana di Avellino”*;
- che tale disciplinare, considerata l'unitarietà di intenti e la specificità sia meteorologica che orografica dalla Valle del Sabato, prevede l'impegno e la necessità di individuare e attuare una serie di interventi e misure congiunte volti a pervenire ad un sensibile miglioramento della qualità dell'aria dell'agglomerato urbano avellinese e della Valle del Sabato;
- che tra gli interventi da attuare in tutti i comuni e per tutto l'anno è previsto la *“Regolamentazione degli abbruciamenti per tutto l'anno solare nei periodi non coperti dal decreto della Regione Campania”* stabilendo, altresì, i giorni di abbruciamento e le relative fasce orarie.

Rilevato

- che dal 01/10/2019 è cessato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo dell'intero territorio della regione Campania, come da Decreto della Regione Campania n. 51 del 13/06/2019;
- che per il Comune di Avellino i giorni di abbruciamento previsti sono il Lunedì ed il Sabato dalle ore 10.00 alle ore 16.00;
- che le centraline di riferimento per l'area a rischio di superamento denominata *“ZONA COSTIERO - COLLINARE (ZONA IT1508)”*, ubicate nel territorio comunale di Avellino, così come individuate con deliberazione di Giunta regionale n. 683 del 23/12/2014, risultano essere: *“Avellino AV41 Sc. V Circolo”*, in via Oscar D'Agostino, e *“Avellino Scuola Alighieri”*, in via Piave;
- che dal bollettino emesso dalla Rete Regionale Monitoraggio Qualità Aria relativo alla data del 30/09/2019 risultano registrati n. 25 superamenti dei limiti consentiti per il parametro PM10 nella centralina *“Scuola Alighieri”* e n. 15 nella centralina *“AV41 Sc. V Circolo”*.

Visti

- il d.lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- il d.lgs. n. 152 del 03/04/2006;
- il d.lgs. n. 155 del 13/08/2010.

Considerato, pertanto, che al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico il Sindaco, quale Autorità competente, deve attivare interventi che limitino le emissioni in atmosfera degli inquinanti che contribuiscono all'insorgenza del rischio di superamento,

ORDINA

- che la bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, negli orti, giardini, parchi pubblici e privati,

sull'intero territorio comunale possa essere effettuata esclusivamente nei giorni di **Lunedì e Sabato dalle ore 10.00 alle ore 16.00;**

- che gli abbruciamenti siano sempre eseguiti in assenza di vento, limitando il materiale da bruciare in piccoli cumuli e in spazi ripuliti e isolati da vegetazione e residui infiammabili, e osservando la sorveglianza della zona fino al completo spegnimento dell'abbruciamento.

DISPONE

- che l'inosservanza delle prescrizioni previste dalla presente Ordinanza, fatti salvi i casi previsti dal Codice Penale, sia punita mediante applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 (art. 7-bis della d.lgs. n. 267/2000) stabilendo una somma minima pari ad € 250,00;
- che il presente provvedimento venga reso noto attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Avellino, nonché attraverso idonea comunicazione a mezzo stampa e radio-televisiva;
- che la presente Ordinanza venga trasmessa alla Prefettura di Avellino, alla Provincia di Avellino, alla Questura, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando Provinciale dei Carabinieri Forestali, al Comando di Polizia Locale, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, e ad ogni altro soggetto competente.

AVVERTE

- che, a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione del d.lgs. n. 104 del 2/07/2010, chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione staccata di Salerno entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio.



IL SINDACO
Dott. Gianluca Festa